

GUIDA · NORMATIVA

Accordo Stato-Regioni 2025 - Sintesi operativa

Rep. 78/CSR del 17/04/2025: durate, modalita FAD, aggiornamento e formazione preposti

Versione

1.0

Aggiornata al

2026-06-23

Risorsa gratuita scaricabile da <https://www.123consulenza.com>

Indice

Genesi e ratio dell'Accordo 2025 1

Durate per ruolo 1

Modalita di erogazione e FAD sincrona 2

Aggiornamento quinquennale 2

Formazione preposti biennale 2

Formazione DL-RSPP 3

Credito formativo e riconoscimenti 3

Registro e attestati 3

Sanzioni e responsabilita 3

Domande frequenti 4

Accordo Stato-Regioni 2025 - Sintesi operativa

L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ridisegna la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, attuando la delega contenuta nel D.L. 146/2021 convertito con L. 215/2021. La presente sintesi operativa illustra le durate per ruolo (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP, RSPP, ASPP), le modalità di erogazione (presenza, FAD sincrona, e-learning), il sistema di crediti formativi, l'aggiornamento periodico e le significative novità introdotte per i preposti, oggi soggetti ad addestramento e formazione almeno biennale. Documento orientativo, non sostituisce la verifica con l'ente di formazione accreditato.

Genesis e ratio

Il nuovo Accordo nasce per dare unitarietà a un quadro frammentato dai diversi accordi del 2011, 2012, 2016 e dai decreti interministeriali successivi. L'art. 13 del D.L. 146/2021 aveva imposto al Governo l'adozione di un atto unico entro il 30 giugno 2022, termine poi ripetutamente prorogato fino all'approvazione del testo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025. L'Accordo si pone tre obiettivi principali: 1) standardizzare durate e contenuti minimi su tutto il territorio nazionale; 2) potenziare la formazione del preposto in linea con la nuova centralità assegnatagli dall'art. 19 D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.L. 146/2021; 3) regolare in modo definitivo la formazione in modalità videoconferenza sincrona, sdoganata in via emergenziale durante la pandemia.

INFO · Entrata in vigore e regime transitorio

Le disposizioni si applicano ai percorsi formativi avviati dopo l'entrata in vigore. La formazione già erogata secondo gli accordi previgenti conserva piena validità; gli aggiornamenti seguiranno le nuove regole.

Durate per ruolo

Ruolo	Formazione iniziale	Aggiornamento
Lavoratore - rischio basso	4h generale + 4h specifica = 8h	6h ogni 5 anni
Lavoratore - rischio medio	4h generale + 8h specifica = 12h	6h ogni 5 anni
Lavoratore - rischio alto	4h generale + 12h specifica = 16h	6h ogni 5 anni
Preposto	Formazione lavoratore + modulo aggiuntivo 8h	6h ogni 2 anni
Dirigente	16h	6h ogni 5 anni

DL-RSPP rischio basso	16h	6h ogni 5 anni
DL-RSPP rischio medio	32h	10h ogni 5 anni
DL-RSPP rischio alto	48h	14h ogni 5 anni
RSPP modulo A	28h	n/a (propedeutico)
RSPP modulo B comune	48h	40h ogni 5 anni
RSPP modulo C	24h	n/a (propedeutico)

Modalità di erogazione

L'Accordo distingue tre modalità: presenza, videoconferenza sincrona (FAD sincrona) ed e-learning asincrono. La FAD sincrona è equiparata alla formazione in presenza purché siano garantiti: interazione bidirezionale in tempo reale, tracciamento delle presenze, verifica dell'identità del discente, capacità di intervento del docente, accessibilità per disabilità. L'e-learning asincrono è ammesso solo per i moduli teorici espressamente individuati (es. formazione generale 4h, parte teorica DL-RSPP) e mai per addestramento pratico, prove di evacuazione, esercitazioni antincendio o BLS.

CONFORMITÀ · Limiti della FAD sincrona

Non sono erogabili in FAD sincrona: addestramento all'uso di DPI di III categoria, addestramento all'uso di attrezzature soggette ad abilitazione (Accordo 22/02/2012), esercitazioni antincendio pratiche, manovre BLSD su manichino. Per queste prestazioni resta obbligatoria la presenza fisica.

Aggiornamento quinquennale

L'aggiornamento è calcolato dal completamento dell'ultimo percorso (iniziale o aggiornamento precedente). È ammesso ricorrere a convegni, seminari e corsi specifici purché siano tracciati, registrati e attinenti alla materia. Per i lavoratori l'aggiornamento di 6 ore copre tutte e tre le fasce di rischio; per il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP la durata varia da 6 a 14 ore in funzione del rischio dell'attività.

Formazione preposti - la novità 2025

La modifica più rilevante riguarda il preposto. Il nuovo Accordo prevede: 1) formazione iniziale composta dalla formazione del lavoratore più un modulo aggiuntivo di 8 ore; 2) aggiornamento ogni 2 anni (non più 5) di durata minima 6 ore; 3) formazione obbligatoriamente erogata in presenza o FAD sincrona, mai e-learning; 4) contenuti dedicati a vigilanza, segnalazione, sospensione delle attività pericolose, sanzioni dirette in capo al preposto.

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale e relativi compiti.
- Relazioni tra i soggetti, definizione e individuazione dei fattori di rischio.

- Vigilanza in caso di esigenze impreviste e modifiche del processo lavorativo.
- Tecniche di comunicazione, sensibilizzazione e gestione del gruppo.
- Sanzioni a carico del preposto - approfondimento art. 56 D.Lgs. 81/08.

Formazione DL-RSPP

L'art. 34 D.Lgs. 81/08 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di RSPP nelle aziende dei settori e con i limiti dimensionali fissati nell'Allegato II. La formazione è articolata in tre fasce: 16h, 32h, 48h. L'Accordo conferma che il superamento di una soglia dimensionale o un cambio settoriale a rischio più elevato impone l'integrazione formativa fino al raggiungimento delle ore previste per la fascia superiore.

Credito formativo

Il sistema dei crediti consente di riconoscere percorsi già svolti. Chi ha completato un modulo di lavoratore può evitare la ripetizione passando a un'altra azienda dello stesso settore; chi ha frequentato il modulo A di RSPP non lo ripete; la formazione preposti assorbe quella di lavoratore. Restano fuori dal credito formativo l'addestramento specifico all'attrezzatura aziendale e la formazione su DPI di nuova introduzione.

Registro e attestati

- ☐ Registro presenze con firma giornaliera (anche elettronica per FAD sincrona).
- ☐ Test finale di verifica apprendimento (con almeno 60% di risposte corrette).
- ☐ Attestato nominativo con codice univoco, ente erogante, docenti, programma.
- ☐ Conservazione fascicolo formativo per almeno 5 anni.
- ☐ Registrazione nel libretto formativo del cittadino, ove disponibile.
- ☐ Comunicazione all'organismo paritetico settoriale ove richiesto dal CCNL.

Sanzioni

Violazione	Riferimento	Sanzione
Mancata formazione del lavoratore	art. 55 c.5 lett. c)	Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 euro
Mancata formazione del preposto/dirigente	art. 55 c.5 lett. c)	Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 euro
Omissione aggiornamento	art. 55 c.5 lett. c)	Stesse sanzioni
Mancata formazione DL-RSPP	art. 55 c.1 lett. b)	Arresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 euro

ATTENZIONE · Effetti civili e penali

L'assenza di formazione adeguata aggrava la posizione del datore di lavoro in caso di infortunio, configurando colpa specifica per violazione di norme antinfortunistiche con riflessi sull'art. 589 c.p. (omicidio colposo) e art. 590 c.p. (lesioni colpose).

FAQ operative

- Posso usare e-learning per la formazione specifica? Solo se di rischio basso, per la parte teorica e nel rispetto dei requisiti tecnici dell'Accordo.
- Il neo-assunto può lavorare in attesa della formazione? L'art. 37 c.4 impone l'erogazione 'in occasione' dell'assunzione, di norma entro 60 giorni dall'inizio del rapporto.
- L'aggiornamento del preposto può essere fatto in autoapprendimento? No, solo presenza o FAD sincrona.
- Vale la formazione svolta presso il precedente datore di lavoro? Sì, se compatibile per settore e rischi e adeguatamente documentata.

Fonti normative

Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025

D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. L. 17 dicembre 2021 n. 215 — <https://www.normattiva.it/>

D.Lgs. 81/08 artt. 34, 37, 19, 55, 56

Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (lavoratori, preposti, dirigenti)

Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 (testo coordinato)

Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 (attrezzature)

Allegato II D.Lgs. 81/08 (DL-RSPP - settori ammessi)

Hai bisogno di assistenza?

Affidati al nostro team di esperti — sopralluogo gratuito.

DVR — Documento di Valutazione dei Rischi

Redazione e aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08. Sopralluogo, misurazioni e procedure operative.

RSPP esterno

Incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, formazione obbligatoria inclusa.

HACCP — Sistema di autocontrollo alimentare

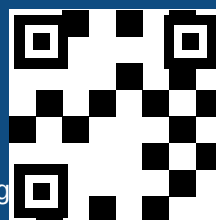
Manuale HACCP, formazione alimentaristi, gestione allergeni e tracciabilità per pubblici esercizi.

Richiedi un preventivo gratuito

Telefono: +39 06 99 68 846

Email: info@123consulenza.com

Online: https://www.123consulenza.com/preventivo/?utm_source=pdf&utm_campaign=



egi

P.M.I. Servizi S.r.l. — Sede legale Via di Santo Stefano 6/C — 00061 Anguillara Sabazia (RM)

P.IVA / C.F. IT10874781007 · PEC: pmiservizisrl@pec.it

Tel. +39 06 99 68 846 · Email info@123consulenza.com · Web <https://www.123consulenza.com>

Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata senza autorizzazione scritta.